



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
"Monsignor Saba"
Via Buscaglia, 23 - 09067
ELMAS (CA)**

Tel 070/2135088

PEO caic84400a@istruzione.it; PEC caic84400a@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivoelmas.edu.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Adottato dal Consiglio d'Istituto in data 23/03/2018

(ultimi aggiornamenti consiglio di istituto n. 8 del 19.12.2022)

SOMMARIO

PREMESSA	2
Art.1 – CRITERI DI AMMISSIONE DOPO I TERMINI DI ISCRIZIONE	3
a) Scuola dell’Infanzia.....	3
b) Scuola primaria.....	3
c) Scuola secondaria di I grado	3
d) Alunni stranieri	4
e) Nulla – osta	4
Art.2 – CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI	4
a) Formazione delle sezioni scuola dell’infanzia	4
b) Formazione delle classi scuola Primaria.....	4
c) Formazione delle classi scuola Secondaria di I grado.....	5
d) Formazione delle classi ad indirizzo musicale.....	5
e) Alunni diversamente abili	5
Art.3 – CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE SCUOLE E ALLE CLASSI	5
Art.4 – VIGILANZA ALUNNI	6
a) Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica	6
b) Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula.....	6
c) Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti.....	7
d) Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione.....	7
e) Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni.....	8
f) Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo mensa.....	8
g) Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”.....	8
h) Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa.....	8
i) Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.....	8
Art.5 – RITARDI E GIUSTIFICAZIONI ALUNNI	9
Art.6 – ASSICURAZIONE ALUNNI	10
Art.7 – INFORTUNI ALUNNI	10
Art.8 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO	10
Art.9 – CRITERI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12
Art.10 – REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI	14
Art 11 – REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO	16
Art.12 – ABBIGLIAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO IN ISTITUTO	18
Art.13 – INTRODUZIONE ANIMALI	18
Art.14 – CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI	19
Art.15 – ACCESSO AGLI ESTRANEI	19
Art.16 – IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	19
Art. 17 - CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA E GENITORI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ E FESTE FESTEGGIAMENTI	19
Art. 18 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: "BULLISMO E CYBERBULLISMO"	22

PREMESSA

Il presente regolamento intende stabilire le regole della vita scolastica secondo il principio della trasparenza e dell'attenzione alla soggettività educativo - formativa di ciascun alunno iscritto e frequentante. Nel contempo, mira a regolamentare il sistema delle relazioni interne ed esterne e si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto delle funzioni e delle competenze specifiche di ognuno, per un corretto e proficuo funzionamento dell' Istituto stesso.

Con il Regolamento di Istituto intendiamo:

- stabilire delle regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico;
- regolamentare i comportamenti individuali e collettivi;
- contribuire attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.

Il Regolamento è vincolante per tutte le componenti (docenti, personale non docente, allievi, genitori) ed ha validità sino a che il Consiglio di Istituto non vi provveda con nuova deliberazione.

Art.1 – CRITERI DI AMMISSIONE PER DOMANDE ECCEDENTI O PERVENUTE DOPO I TERMINI DI ISCRIZIONE (Aggiornati con delibera N. 63 nel CDI del 19.09.2022)

Le iscrizioni eccedenti o pervenute oltre i termini previsti dalla Circolare Ministeriale sono accolte secondo i con criteri che vengono annualmente approvati dagli organi collegiali.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Le ammissioni alla scuola dell'infanzia saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.

Criteri Generali

Le iscrizioni degli alunni si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIM. All'atto dell'iscrizione il genitore/tutore compilerà il modulo predisposto dalla segreteria. Le richieste di iscrizione degli alunni in corso d'anno avverranno nel rispetto dei criteri esposti. Le sezioni saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.

Domande pervenute fuori termine

Utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

TABELLA PUNTEGGIO

Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell'eventualità di richieste superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati)		
N.	Criterio	Punteggio
1	Residenza nel Comune di Elmas	25
2	Residenza nella lottizzazione Truncu is Follas o in lottizzazioni già servite dal Comune di Elmas	20
3	Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso	20
4	Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto	12
5	Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)	8
6	Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti	10
7	Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)	10
8	Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)	5
9	Entrambi i genitori lavoratori (*)	3
10	Domicilio (anche lavorativo) nella città (*)	2

N.B. I punti 1 – 2 e 10; 3 e 4 non si sommano.

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nel Comune di Elmas, successivamente la presenza di fratelli che frequentano già lo stesso plesso, a seguire la maggiore età e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio.

() Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente.*

L'inserimento degli alunni anticipatari avverrà in maniera graduale, in base alla valutazione dell'alunno effettuata dall'équipe pedagogica.

Criteri per l'inserimento degli alunni anticipatori nella scuola dell'infanzia.

Visto il DPR 89/09 Art. 2, "Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza".

Le domande di iscrizione dei bambini anticipatori saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni aventi diritto per età. Gli anticipatori verranno graduati secondo i seguenti criteri di precedenza:

- per maggiore età anagrafica
- residenza nel Comune di Elmas, o nella lottizzazione Truncu is Follas
- presenza di fratelli che frequentano già lo stesso plesso.

In caso di parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio.

SCUOLA PRIMARIA

Le ammissioni alle classi prime della scuola primaria saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.

Criteri Generali

Le iscrizioni degli alunni obbligati alla frequenza della classe prima si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIM. All'atto dell'iscrizione il responsabile dell'assolvimento dell'obbligo scolastico compilerà il modulo on line.

Le richieste di iscrizione degli alunni a classi successive alla prima della scuola primaria avverranno nel rispetto dei criteri esposti.

Le classi saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.

Domande pervenute fuori termine

Utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

TABELLA PUNTEGGIO

Alunno in situazione di handicap: **precedenza assoluta** (nell'eventualità di richieste superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati).

N.	Criterio	Punteggio
1	Residenza nel Comune di Elmas	25
2	Residenza nella lottizzazione Truncu is Follas o in lottizzazioni già servite dal Comune di Elmas	20
3	Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso	20
4	Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto	12

5	Frequenza pregressa nella scuola dell'Infanzia dell'Istituto	20
6	Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unicogenitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)	8
7	Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti	10
8	Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)	10
9	Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)	5
10	Entrambi i genitori lavoratori (*)	3
11	Domicilio (anche lavorativo) nella città (*)	2

N.B. I punti 1 – 2 e 11; 3 e 4 non si sommano.

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nel Comune di Elmas, successivamente la presenza di fratelli che frequentano già lo stesso plesso e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio.

() Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente.*

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le ammissioni alle classi prime della scuola secondaria di I grado saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.

Criteri Generali

Le iscrizioni degli alunni obbligati alla frequenza della classe prima si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIM. All'atto dell'iscrizione il responsabile dell'assolvimento dell'obbligo scolastico compilerà il modulo on line.

Le richieste di iscrizione degli alunni a classi successive alla prima della scuola secondaria di I grado avverranno nel rispetto dei criteri esposti.

Le classi saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.

Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l'apposita casella nel modulo di domanda di iscrizione *on Line*. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola.

Domande pervenute fuori termine:

Utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

TABELLA PUNTEGGIO

Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell'eventualità di richieste superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati).		
N.	Criterio	Punteggio
1	Residenza nel Comune di Elmas	25
2	Residenza nella lottizzazione Truncu is Follas o in lottizzazioni già servite dal Comune di Elmas	20

3	Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso	20
4	Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto	12
5	Frequenza pregressa nella scuola primaria dell'Istituto	20
6	Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)	8
7	Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti	10
8	Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)	10
9	Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)	5
10	Entrambi i genitori lavoratori (*)	3
11	Domicilio (anche lavorativo) nella città (*)	2

N.B. I punti 1 – 2 e 11; 3 e 4 non si sommano.

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nel Comune di Elmas, successivamente la presenza di fratelli che frequentano già lo stesso plesso e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio.

() Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente.*

a) Alunni stranieri

Per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri si rimanda alla C.M. n.4233 del 19 Febbraio 2014 e alle [Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.](#)

L'iscrizione di allievi/e stranieri/e può avvenire anche oltre il termine previsto per legge, anche se in possesso di documentazione irregolare e/o incompleta e anche se privi di documentazione anagrafica. L'inserimento avverrà nel rispetto della normativa tenendo presente la scolarità pregressa e comunque in classi vicine per età cronologica.

b) Nulla – osta

In caso di provenienza da altra scuola, il genitore dovrà presentare regolare nulla-osta. L'assegnazione alla classe sarà concordata con gli/le insegnanti.

In caso di trasferimento, i genitori dovranno richiedere all'ufficio di segreteria il nulla -osta per accedere ad altra scuola.

Art.2 – CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI

Il Dirigente Scolastico provvede alla formazione delle classi e delle sezioni sulla base dei criteri stabiliti annualmente dagli OO.CC.

Per tutti gli ordini scolastici:

1. sesso;
2. eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento;
3. valutazioni espresse dai docenti del ciclo precedente (documenti per la continuità, documenti di valutazione, certificazione delle competenze) in merito al:
 - comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti,
 - competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall'alunno,
 - potenzialità da sviluppare,
 - ogni altro elemento che i docenti del ciclo precedente riterranno utile segnalare per una formazione equilibrata delle classi,
 - inserimento dei fratelli gemelli, ogniqualvolta possibile, in sezioni diverse,
 - nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, eventuali particolari esigenze avanzate dai genitori, nei termini di volta in volta comunicati.

specificatamente per la Scuola dell'infanzia:

- ordine alfabetico;
- numero alunni per classe;
- iscrizione in sezioni diverse di fratelli, salvo situazioni particolari.

Nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, eventuali particolari esigenze avanzate dai genitori.

Formazione dei gruppi classe del percorso a indirizzo musicale

Verranno seguiti i criteri previsti dal Regolamento del Percorso a Indirizzo Musicale, approvato dagli Organi Collegiali nel mese di dicembre 2022, che prevedono la costituzione di un gruppo classe in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale (4 specialità strumentali: chitarra, clarinetto, pianoforte e violino)

E' prevista una prova orientativo - attitudinale (i cui dettagli attuativi sono curati nel rispetto di quanto previsto in merito nel Regolamento del Percorso a Indirizzo Musicale e dalla Commissione di Coordinamento del Percorso ad Indirizzo musicale, composta dal Dirigente scolastico, dai docenti di strumento musicale, uno dei quali svolge il ruolo di Coordinatore del Corso, e da un docente titolare della cattedra di Educazione musicale), predisposta dall'Istituto per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare il Percorso a indirizzo musicale.

Alunni diversamente abili

Le classi in cui sono inseriti allievi/e diversamente abili devono risultare di un numero adeguato e, possibilmente, inferiore a quello delle altre classi e comunque non superiore a quanto previsto dalla circolare annuale che regola le iscrizioni e la formazione classi.

Art.3 – CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE SCUOLE E ALLE CLASSI

Per l'assegnazione dei docenti alle scuole e alle classi, che è competenza del Dirigente, il Consiglio di Istituto, all'unanimità delibera i seguenti criteri generali:

1. Continuità didattica, come criterio principale;
2. Valutazione delle Competenze/Esperienze dei docenti;
3. A parità di condizioni, esame della graduatoria di istituto.

In ogni caso, il Capo d'Istituto terrà conto delle esigenze di funzionalità della Scuola.

Art.4 – VIGILANZA ALUNNI

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

In sostanza il Dirigente Scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

a) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e

2048 Codice Civile.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

b) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli alunni si riuniscono ordinatamente nei cortili aperti, antistanti la porta d'ingresso di ciascun plesso scolastico, sotto la responsabilità dei genitori o dei loro delegati, i quali vigileranno affinché gli stessi si tengano a debita distanza dalle aree, se presenti, destinate alla sosta dei veicoli; i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I bambini della scuola dell'Infanzia, all'ingresso, saranno accompagnati dai genitori e/o delegati, nella propria aula e affidati al docente che vigilerà sui propri allievi. In caso di assenza o ritardo di un insegnante o in attesa dell'arrivo del supplente, tutti i docenti sono tenuti alla vigilanza dei bambini della sezione priva di docente.

c) Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della

vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

d) Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di quindici minuti ed intercorrente tra la fine della 2^a ora e l'inizio della 3^a ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2^a ora), permanendo nell'aula per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

e) Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

E' dovere del genitore o della persona da lui delegata, essere presente all'uscita da scuola per prendere in consegna l'alunno al cancello della scuola, si ricorda infatti che la responsabilità di vigilanza dell'insegnante ha un limite temporale (orario scolastico) e spaziale (spazio scolastico).

Nella scuola dell'infanzia i bambini verranno prelevati dai genitori e/o delegati, direttamente dalla sezione.

f) Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo mensa

Il pasto all'interno della scuola, costituisce un momento educativo e di socializzazione.

Nella Scuola dell'Infanzia la vigilanza è di competenza dei docenti in servizio, che garantiranno inoltre, un atteggiamento rispettoso e consono al momento. Tutti gli allievi devono stare seduti composti a tavola, mangiare educatamente, mantenendo un tono di voce adeguato.

g) Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

h) Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di educazione motoria o educazione fisica.

i) Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni.

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Art.5 – RITARDI E GIUSTIFICAZIONI ALUNNI

L'orario dell'entrata deve considerarsi rigido: gli alunni devono essere puntuali all'inizio delle lezioni. In particolare nella Scuola dell'Infanzia l'orario di ingresso è dalle ore 8 alle ore 9; nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dalle ore **8.10 alle ore 8.15 e dalle ore 7.55 alle ore 8.00 (delibera CDI 09.09.2022)**

Nella Scuola dell'Infanzia, verranno ammessi oltre l'orario d'ingresso, solo gli alunni per i quali i genitori hanno preventivamente avvisato le insegnanti. Tale autorizzazione non verrà concessa nei casi in cui i ritardi diventassero frequenti nell'arco dell'anno.

Nella Scuola primaria e secondaria, gli alunni che dovessero giungere in ritardo dovranno essere accompagnati, da un genitore o da chi ne fa le veci, alla seconda ora.

Gli allievi sono tenuti al più scrupoloso rispetto degli orari. Al terzo ritardo consecutivo si procede al richiamo scritto ad opera dei docenti di classe con conseguente comunicazione al Dirigente Scolastico: se i ritardi, poi, sono sistematici, i genitori vengono convocati a scuola dal Dirigente Scolastico; o dai responsabili dei singoli plessi, per individuare le modalità di correzione del comportamento.

In caso di ritardo nel ritiro all'uscita, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, si procede come segue:

- invito formale al genitore da parte del docente al rispetto dell'orario;
- in caso di comportamento reiterato, lettera di richiamo da parte del Dirigente Scolastico e denuncia alle autorità competenti per abbandono di minore.

L'orario scolastico è vincolante. Solo in casi di effettiva e grave necessità (malattia, seri problemi di famiglia, visite mediche certificate) è possibile l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata da parte degli alunni, che dovranno essere accompagnati e giustificati dai genitori /tutori/ con delega scritta, valida per l'anno scolastico, presso l'ingresso della scuola dai Collaboratori scolastici.

In tutti i plessi dell'Istituto vi sarà un apposito registro dove saranno annotate, alunno per alunno, le entrate posticipate/ uscite anticipate: esse saranno consentite fino ad un numero massimo di sei (6, complessivamente tra entrate ed uscite) nel corso dell'intero anno scolastico. Tali ore saranno conteggiate al fine del computo complessivo delle assenze (ogni 6 ore viene calcolato 1 giorno di assenza). Il monitoraggio si rende necessario per arginare il fenomeno, purtroppo assai diffuso, dell'entrata ed uscita da scuola in maniera poco regolare. Si fa presente, infine, che la discontinuità nella frequenza e/o i ritardi hanno incidenza sul voto in condotta.

Solo in caso di terapie mediche, si potrà derogare e, in questi casi, è ammessa la posticipazione in ingresso o l'anticipazione in uscita degli alunni, previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, anche nel caso il ritardo in ingresso si prolunghi per un lungo periodo di tempo. Nel caso di posticipi di ingresso o uscite anticipate per visite mediche o prelievi, l'alunno, opportunamente accompagnato dal genitore, dovrà esibire il certificato medico.

Le assenze, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, ~~devono essere giustificate dai genitori utilizzando l'apposito libretto fornito dalla segreteria o dalla portineria del plesso. La firma del genitore dovrà essere depositata alla presenza di un delegato della scuola. I genitori sono tenuti a giustificare per iscritto, nel libretto delle giustificazioni, le assenze dei propri figli lo stesso giorno del rientro~~ **devono essere giustificate dai genitori utilizzando l'apposita funzione attivata nel Registro Elettronico. I genitori sono tenuti a giustificare le assenze dei propri figli lo stesso giorno del rientro (delibera n. 9 del 24.06.2020)**

Per gli alunni che si presentano senza giustificazione per più di due giorni consecutivi, o reiteratamente, le assenze verranno notificate dalla scuola ai genitori.

Le assenze superiori a 5 giorni vanno necessariamente giustificate con certificato medico. Eventuali assenze per motivi di famiglia, superiori ai 5 giorni vanno preventivamente comunicate ai coordinatori di classe per evitare di dover presentare il certificato medico. Non sono ammesse assenze ingiustificate. Non sono ammesse assenze saltuarie sistematiche, anche se giustificate. Eventuali inadempienze saranno perseguite a termine di legge. Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è indispensabile la frequenza delle lezioni e delle attività didattiche per almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario personale previsto, onde evitare la non ammissione alla classe successiva, fatti salvi i criteri di deroga deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti.

Tutti i genitori devono mettere a disposizione dei docenti uno o più numeri di telefono fisso/cellulare, al fine di poter essere sempre reperibili.

Art.6 – ASSICURAZIONE ALUNNI

Il Consiglio di Istituto delibera le modalità per assicurare gli alunni contro eventuali infortuni o responsabilità civili contro terzi derivanti da fatti legati alla vita della scuola, la quota assicurativa sarà a carico dei genitori contraenti. Allo stesso modo si propone a tutto il personale scolastico una analoga forma di assicurazione volontaria.

Art.7 – INFORTUNI ALUNNI

Nel caso di infortunio, sia esso evidentemente lieve, grave, o non valutabile dal docente, il docente avverte immediatamente la famiglia che deve essere reperibile durante tutto l'arco dell'orario scolastico.

In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro disposizione. Nei casi gravi o non valutabili il personale docente provvederà a telefonare immediatamente al pronto soccorso o al medico di base presente nella località.

L'insegnante dell'alunno infortunato, in ogni caso, è tenuto precauzionalmente a compilare la denuncia di infortunio circostanziata e a consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno stesso dell'evento o il successivo.

Art.8 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.

La somministrazione dei farmaci è regolamentata dalle "[Linee guida](#)" del 25.11.2005, emanate dal Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute.

Vanno pertanto rispettati i seguenti passaggi procedurali che coinvolgono ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- la famiglia e/o gli esercenti la patria potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente, personale docente e ATA;
- servizi sanitari: medici di base e le ASL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di integrazione scolastica e formativa dell'alunno/a.

Circa la necessità di provvedere alla somministrazione di farmaci ad alunni nel corso dell'orario scolastico si può caratterizzare come:

- prevista nel contesto di una patologia "cronica" nota controllata, appunto tramite la somministrazione di detti farmaci;
- emergenziale, cioè come intervento "salvavita" per correggere una situazione completamente imprevista o sfuggita al controllo ordinario di una patologia.

Tipologia "a"

Il sussistere delle condizioni per cui si rende necessaria la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico deve essere definita dal Pediatra o dal Medico di Medicina generale (o dal Medico di fiducia), secondo i seguenti criteri:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile ed indifferibile in orario compreso nel normale orario di frequenza scolastica dello studente/paziente;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'orario, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione (e di conservazione del farmaco);
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Procedura

I genitori presentano una formale richiesta di somministrazione di farmaci, allegando la prescrizione del Pediatra o del Medico, al Dirigente Scolastico dell'Istituto che ospita l'alunno (vedi allegati trasmessi con apposita circolare)

Il Dirigente Scolastico valuta (secondo l'art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta (disponibilità: del personale, dei sistemi di conservazione del farmaco, di un locale adatto alla somministrazione in condizioni igienicamente corrette) e chiede all'ASL (Settore territorialmente competente del Dipartimento di Prevenzione Medica) una dichiarazione di idoneità per erogare la prestazione richiesta (vedi art. 2 della nota ministeriale). La dichiarazione di idoneità dell'ASL riguarderà quindi il possesso dei requisiti strutturali dell'Istituto scolastico.

Si ricorda che la somministrazione di farmaci per la patologia diabetica è attualmente regolata da un protocollo, nel rispetto della normativa specifica regionale e che, nei casi estremi e rarissimi di situazioni gravi dal punto di vista clinico e/o sociale, l'ASL può attivare una forma di assistenza domiciliare integrata (con accesso di personale infermieristico presso l'Istituto scolastico), secondo i protocolli attualmente in vigore presso l'ASL ed a seguito di specifica istruttoria autorizzativa che il Dirigente Scolastico dovrà attivare direttamente e personalmente con il Responsabile del citato Settore di Prevenzione territorialmente competente.

Il Dirigente:

- comunica ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale le modalità organizzative per la relativa somministrazione e conservazione;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati per la somministrazione.

Solo dopo questi passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

Qualora non siano presenti locali idonei e non vi sia alcuna possibilità o non vi siano i requisiti professionali, il Dirigente può provvedere all'attivazione di collaborazioni formalizzate mediante accordi e/o convenzioni, con enti locali o associazioni di volontariato.

Tipologia "b"

Per tutte le situazioni di emergenza (art. 5 della nota ministeriale) si conferma la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario di Urgenza ed Emergenza - 118. Occorre comunque sottolineare che esiste un obbligo di assistenza per tutte le situazioni che implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde dalle competenze professionali o dal ruolo istituzionale svolto.

Art.9 – CRITERI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola e vengono effettuate per esigenze didattiche connesse ai programmi di insegnamento, alla programmazione didattica e alla realizzazione del P.T.O.F. La loro gestione rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità delle istituzioni scolastiche che in accordo con il Consiglio di Istituto approva i seguenti criteri:

Tipologie

- a) uscite sul territorio: si intendono quelle comprese nelle ore di lezione ed effettuate all'interno dei confini del comune;
- b) visite guidate: attività che si svolgono in una sola giornata, in orario scolastico, presso località di interesse storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali, ecc;
- c) viaggi di istruzione: attività che si svolgono in una o più giornate, comunque oltre l'orario scolastico;

d) partecipazioni ad attività concorsuali e/o competitive in genere (artistiche, sportive, ecc.), la durata è vincolata alle esigenze dell'attività da svolgersi.

Le Visite guidate e i Viaggi d'istruzione rientrano nella programmazione educativo - didattica in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento. Le mete delle Visite guidate e dei Viaggi d'istruzione saranno quindi scelte ed inserite nel piano annuale, dal Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

Durata e periodo di effettuazione

I viaggi di istruzione di due o più giorni sono previsti per la classe terza media: il viaggio deve essere finalizzato alla visita di luoghi particolarmente rappresentativi della storia, dell'arte, delle tradizioni culturali delle regioni italiane o europee. Per tutte le altre classi dell'istituto comprensivo è previsto il viaggio di istruzione di un giorno. I viaggi di istruzione di più giorni si potranno effettuare, su valutazione del Consiglio di Classe, anche in altri anni di corso. Sono previsti anche per le classi 4^a o 5^a della scuola primaria, su proposta del Consiglio di Interclasse.

Costo

Alle famiglie non possono essere richieste quote di partecipazione particolarmente rilevanti o, comunque, di entità tale da determinare discriminazioni. Per eventuali casi di indigenza, l'Istituto provvede mediante apposito stanziamento previsto nel Programma Annuale.

Sarà cura della famiglia interessata avanzare richiesta in tal senso al Dirigente Scolastico che valuterà caso per caso per stabilire la quota percentuale di contributo da richiedere all'alunno.

Autorizzazioni

È obbligatorio che i docenti promotori della Visita o del Viaggio acquisiscano il consenso scritto dei genitori naturali o affidatari tramite apposita richiesta di autorizzazione. Attraverso lo stesso modulo le famiglie vengono debitamente informate sui costi e sulle finalità delle iniziative avviate dagli Organi Collegiali d'Istituto.

Docenti accompagnatori

Gli alunni dell' Istituto saranno accompagnati:

- Dai docenti di classe/interclasse/intersezione per uscite sul territorio (biblioteca, teatro, ecc.) in un rapporto di 1 a 15.
- Da docenti di classe per le visite o viaggi fuori dal territorio del comune.

I ragazzi dell'Istituto si avvarranno di un docente accompagnatore ogni 15 allievi. Per i viaggi di istruzione è previsto un accompagnatore ogni 10 alunni. Per gli alunni diversamente abili, se necessario, sarà prevista la vigilanza del docente di sostegno/assistente ad personam, e/o, in casi di grave disagio, del genitore.

Eccezionalmente possono partecipare, con funzione di accompagnatori, anche i collaboratori scolastici, i quali non si sostituiscono ai docenti.

Per le uscite sul territorio è predisposta un'unica autorizzazione annuale da distribuire agli alunni ad inizio anno scolastico. Sarà cura del docente promotore darne comunque comunicazione di volta in volta alle famiglie tramite diario e consegnare le autorizzazioni in segreteria con almeno 5 gg. di anticipo.

Proposta/e di uscita

La proposta viene avanzata dal docente promotore nel consiglio di classe/interclasse/intersezione e inserita nella programmazione annuale della classe.

Procedura organizzativa di inizio anno

Nei Consigli di classe/interclasse/intersezione d'inizio d'anno sarà definito il piano dettagliato delle proposte.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver controllato la completezza dei dati ed essersi accertato della rispondenza delle iniziative ai criteri sopra citati, avvia una trattativa privata limitatamente alle attività che richiedono l'uso di mezzi di trasporto privato.

La Giunta Esecutiva si incarica di:

- acquisire i preventivi pervenuti;
- produrre il prospetto comparativo delle offerte.

Nelle more tra l'inizio dell'anno scolastico e l'approvazione del piano generale d'Istituto il Dirigente potrà autorizzare l'effettuazione di visite e viaggi nel rispetto dei criteri di cui alla presente delibera.

Relazione finale. È compito del docente responsabile e dovrà contenere anche indicazioni su eventuali inconvenienti verificatisi nel corso della Visita/Viaggio.

Patto di Corresponsabilità viaggi di istruzione e cause di esclusione degli alunni

I viaggi di istruzione che prevedono almeno un pernottamento sono condizionati alla firma di un apposito Patto di Corresponsabilità istituto/alunno/famiglie.

È esclusa la partecipazione a visite e viaggi di istruzione degli alunni che hanno riportato al primo quadrimestre dell'anno scolastico un voto di condotta NON sufficiente.

È facoltà del Consiglio di classe/interclasse derogare a questa restrizione nel caso in cui l'alunno dimostrasse un ravvedimento della propria condotta nei mesi successivi.

Art.10 – REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche.

Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire un corretto comportamento.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

- a) è vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e qualunque altro dispositivo elettronico durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...);
- e) tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all'interno del monte ore, a discrezione dell'insegnante può essere autorizzato l'uso di dispositivi di ascolto musicale laddove non si configuri come penalizzante dell'attività disciplinare specifica;
- f) durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante l'uso del proprio telefono cellulare, dietro autorizzazione del docente, o mediante il telefono dell'ufficio di presidenza e/o di segreteria amministrativa o tramite telefono in custodia ai collaboratori scolastici;
- g) il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto;
- h) i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza;
- i) si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso. Nei casi di viaggi di istruzione fuori dal territorio regionale, gli alunni dovranno consegnare il cellulare ai docenti accompagnatori la sera prima della cena. La riconsegna avverrà la mattina seguente a colazione;
- j) eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.

Nota bene: si ricorda che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o mms – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe (da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi) che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione – laddove necessaria - da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei, ecc ...) può configurarsi come infrazione.

Sanzioni

A coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, privi dell'indispensabile autorizzazione del docente, i cellulari e/o dispositivi elettronici la Scuola è tenuta a erogare le seguenti sanzioni ispirate al criterio della gradualità, **previste dal Regolamento di Disciplina (Delibera n. 11 cdi 21.12.20220).**

- a) ~~prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (custodia in presidenza) e, entro le 24 ore, consegna ai genitori dell'alunno della scheda SIM e del cellulare, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall'alunno stesso;~~
- k) ~~qualora l'alunno dovesse incorrere per la seconda volta, nel corso dello stesso anno scolastico, nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del cellulare e/o del dispositivo elettronico ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l'obbligo di frequenza. La sanzione potrà essere commutata nello svolgimento di attività "riparatorie" di rilevanza sociale o di interesse generale per la comunità stabilite dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe.~~

Art 11 – REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Normativa sul divieto di fumo nelle scuole

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004; - Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016.

Si informa che il divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche".

Finalità

L'Istituto Comprensivo "Monsignor Saba" coopera con la famiglia perché gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con finalità non coercitiva bensì educativa e si prefigge di:

- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;

- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa di questo istituto;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Locali e aree soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali/plessi dell'Istituto, e a tutti gli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici. In tali locali e aree esterne sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

È facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14 dicembre 1995 e dell'Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004. È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. I soggetti preposti al controllo, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Sanzioni

Così come stabilito dall'articolo 7 L. 584/1975, modificato dall'articolo 52 comma 20 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, dalla L. 311/04 articolo 189 e dall'articolo 10 L. 689/1981, dall'articolo 96 D. Lgs 507/1999, e successive modificazioni, tutti i trasgressori, siano essi studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che, in base all'articolo 1 comma 189 della Legge 311/2004, è compresa fra € 27,50 ed € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di

lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a €

2.200. Coloro che non osservino il divieto nei locali e negli spazi dove è vietato fumare, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, e successive modificazioni, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a € 55. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo). A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso gli Uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo in via Buscaglia.

Rapporti e scritti difensivi

In conformità a quanto previsto dai punti 8, 9 e 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004, trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente Scolastico sentito il responsabile preposto all'applicazione del divieto che ha accertato la violazione, presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 689 del 1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art.12 – ABBIGLIAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO IN ISTITUTO

E' necessario indossare un abbigliamento decoroso e dignitoso, consono all'ambiente scolastico e all'attività che in esso si realizza. ~~Pertanto non saranno ammessi studenti con abiti inadeguati quali shorts, top o abiti scollati, pantaloni dalla vita troppo bassa, pantaloni tipo stracciati, gonne troppo corte, magliette corte e/o scollate, pantaloncini corti e/ o al ginocchio, canottiere, ciabatte e cappello in classe.~~

Pertanto non saranno ammessi studenti con abiti inadeguati quali shorts, top o abiti scollati, pantaloni dalla vita troppo bassa, pantaloni con strappi eccessivi, minigonne, magliette corte e/o scollate, canottiere, ciabatte e cappello in classe, abbigliamento trasparente, biancheria intima a vista. Sono ammessi pantaloni al ginocchio (non tipo bermuda spiaggia) (Delibera N. 40 CDI del 09.09.2022)

Tutti gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Tutti i locali della scuola, ivi compresi le aule, i laboratori, i bagni, i cortili, dovranno essere rispettati e utilizzati secondo norme di comportamento civile, evitando di: sporcare volutamente gli spazi e gli arredi, scrivere sui banchi e gettare cartacce e rifiuti alla rinfusa, senza alcuna attenzione per la raccolta differenziata.

Ogni studente è corresponsabile, insieme con i compagni, della pulizia della propria aula e degli spazi comuni utilizzati. Tutti sono tenuti a riordinare i locali utilizzati alla fine delle attività, secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici.

La violazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto può comportare l'attribuzione di sanzioni disciplinari e di misure di ripristino, da parte degli alunni, dei danni ai locali e alle attrezzature e agli ambienti comuni sporcati intenzionalmente.

La spesa dei lavori di ripristino degli spazi sarà addebitata a tutti gli alunni delle classi che li utilizzano.

La violazione, inoltre, va ad incidere sulla determinazione della valutazione quadrimestrale del comportamento.

Art.13 – INTRODUZIONE ANIMALI

Può essere consentita l'introduzione di animali a scuola solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dietro specifica approvazione del relativo progetto didattico da parte dei docenti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

Art.14 – CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI

L'uso dei locali scolastici può essere concesso ad Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta alla scuola solo in orario extrascolastico per finalità formative, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto.

Art.15 – ACCESSO AGLI ESTRANEI

Durante le ore di lezione è vietato l'accesso agli estranei non autorizzati nei locali scolastici; i rappresentanti delle case editrici possono incontrare i docenti solo al di fuori dell'orario di servizio ed in giorni stabiliti. Il personale non docente con qualifica di

collaboratore scolastico è tenuto alla scrupolosa osservanza di tali disposizioni e non sono consentite deroghe.

Art.16 – IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

E' finalizzato a definire e condividere diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire una relazione di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli alunni verso il successo scolastico.

Per i singoli patti educativi (Infanzia, Primaria e Secondaria) si rimanda all'Area del sito web - Sezione Regolamenti – Patto Corresponsabilità.

Art. 17 - CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA E GENITORI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ E FESTEGGIAMENTI.

È invalsa nelle scuole di ogni ordine e grado l'abitudine di organizzare, in determinati periodi dell'anno, in occasione delle festività o ricorrenze più importanti, dei festeggiamenti durante i quali sono talvolta coinvolti anche i genitori degli alunni interessati. L'ampia casistica legata al festeggiamento di ogni genere richiama, anzitutto, **l'istituto della vigilanza** sui minori che in tali occasioni, più che in altre, devono essere vigilati con estrema diligenza. Il problema che si pone è, dunque, di carattere *organizzativo e regolativo e non può essere lasciato per nessun motivo alle libere e discrezionali iniziative di docenti e genitori e deve essere disciplinato al fine di rispettare norme generali di condotta all'interno dell'Istituzione scolastica*. L'organizzazione strumentale di tali tipologie di attività ricade, infatti, a pieno titolo all'interno delle funzioni spettanti al **Consiglio di Istituto**, organo che, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. N. 297 del 1994, è deputato alla definizione degli indirizzi generali, alla programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare, alla vigilanza degli alunni, giacché alle sue competenze è rimessa l'adozione del regolamento dell'istituto. Si procederà, dunque, a stabilire le modalità di organizzazione e co-partecipazione dei genitori e per quest'ultimi saranno determinate espressamente le modalità della loro presenza o esclusione, motivando opportunamente le ragioni delle decisioni. Nell'ambito di tali eventi sono disciplinati:

- **gli alimenti che si consumeranno durante i festeggiamenti**
- **la vigilanza, in caso di ammissione alla partecipazione dei genitori.**

Autorizzazione all'utilizzo di cibi a scuola .Per introdurre cibi a scuola a qualunque titolo è necessario effettuare richiesta scritta alla Dirigente scolastica.

Durante i festeggiamenti, l'introduzione della tipologia di cibi consentita è esclusivamente di produzione industriale con etichetta che indichi ingredienti e origine. Per una maggiore salvaguardia dell'integrità e della salute dei soggetti minori non è consentito l'utilizzo dei cibi preparati in casa, preferendo, al contrario, quelli industriali per le seguenti motivazioni: **garantire la sicurezza alimentare; evitare che cibi prodotti a casa possano causare allergie, intossicazioni, intolleranze o essere contaminati.**

Si autorizzano solo cibi dei quali è sicura e certa la provenienza.

Il sistema della vigilanza durante i festeggiamenti

La *vigilanza* dei minori durante i festeggiamenti, se i genitori sono ammessi a partecipare, determina un *nesso di corresponsabilità* in quanto si tratta di minori posti sotto la vigilanza di adulti. Ai sensi dell'art.2048 c.c. gli insegnanti all'interno del loro obbligo di servizio sono ritenuti contrattualmente responsabili dell'incolumità degli alunni, parimenti i genitori sono

responsabili dell'educazione impartita ai figli e a maggior ragione quando questi ultimi sono posti sotto la sfera della loro vigilanza.

In merito al dovere di vigilanza, grava anche il peso delle disposizioni organizzative del dirigente (emanate con la Direttiva ai docenti per l'anno scolastico) e tutte le disposizioni ad hoc contenute nel Regolamento sulla Vigilanza in vigore nell'Istituto Comprensivo di Elmas.

L'alimentazione nella scuola implica attenzione ai temi connessi alla salute e alla sicurezza:

– il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presentinegli alimenti;

– la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;

– la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo comunitario, occorre precisare che l'introduzione nell'Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa la dovuta attenzione a non incorrere in sanzioni per inosservanza delle recenti normative alimentari.

Pertanto, in considerazione del fatto che è indispensabile tutelare i minori e gli insegnanti e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:

– *il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia;*

– *non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma.*

I cibi opportunamente controllati a tutela della salute degli allievi sono solo quelli forniti dalla ditta di refezione incaricata del servizio e distribuiti dal personale formato allo scopo (v. piano HACCP).

È escluso, conseguentemente, il consumo di cibi di altra provenienza a Scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio. Il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato e stabilito nella quantità e composizione stabilito dall'ASL.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno. Pertanto, è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma, che evidenzia la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.

Si riconosce comunque il valore educativo dei momenti di festa (associati al consumo di cibo in comunità) e si recepiscono le istanze delle famiglie attraverso momenti di convivialità connessi all'organizzazione di feste esclusivamente in occasione di ricorrenze a cadenza annuale, **ma con cibo preparato industrialmente e sicuro** quali: avvio d'anno scolastico, festività e festa di fine anno che possono aver luogo anche alla presenza delle famiglie degli alunni (previa richiesta alla Dirigente scolastica ed autorizzazione da parte della stessa).

Nell'ottica della prevenzione e della sicurezza, tutti i genitori debbono segnalare tempestivamente in segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo.

Si dispone, inoltre, il divieto di distribuire caramelle.

Le “**Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica**” del Ministero della Salute invitano a facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie di cui l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. Il diritto dei bambini ad avere un’alimentazione idonea al raggiungimento del massimo della salute ottenibile è sancito anche dalla “Convenzione dei diritti dell’infanzia”, adottata dall’Onu nel 1989. Obiettivi raggiungibili con facili accorgimenti, buon senso, senza estremismi salutistici che limitino la comunanza e l’interrelazione da un lato e senza il rischio che comportamenti inidonei possano causare danni alla salute degli allievi.

Motivazioni del divieto di utilizzo di alimenti preparati in caso in occasione delle ricorrenze e/o festeggiamenti:

- *gli alimenti e le bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni;*
- *non sono forniti di etichetta che identifichi la composizione dell’alimento, il loro valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza;*
- *non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti.*

Quindi, in caso di festeggiamenti in classe, autorizzati dall’insegnante e dalla dirigente scolastica, i prodotti alimentari devono essere:

- prodotti in stabilimenti registrati,
- presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta.

Gli alimenti preparati in casa possono essere destinati solo all’uso personale degli alunni che li hanno portati.

**Art. 18 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA:
"BULLISMO E CYBERBULLISMO"**

Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la [Legge 29 maggio 2017 n. 71](#) recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**" in vigore dal 18.06.2017.

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno va inquadrato all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che caratterizzano la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione, poiché, spesso, abbandonati a sé stessi e privi dei necessari punti di riferimento. Insomma,

soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber-bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter... e l'uso di telefoni cellulari.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, stante il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile
- dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyber bullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;*
- *l'intenzione di nuocere;*
- *l'isolamento della vittima.*

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Art.6 – ASSICURAZIONE ALUNNI

Il Consiglio di Istituto delibera le modalità per assicurare gli alunni contro eventuali infortuni o responsabilità civili contro terzi derivanti da fatti legati alla vita della scuola, la quota assicurativa sarà a carico dei genitori contraenti. Allo stesso modo si propone a tutto il personale scolastico una analoga forma di assicurazione volontaria.

Art.7 – INFORTUNI ALUNNI

Nel caso di infortunio, sia esso evidentemente lieve, grave, o non valutabile dal docente, il docente avverte immediatamente la famiglia che deve essere reperibile durante tutto l'arco dell'orario scolastico.

In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro disposizione. Nei casi gravi o non valutabili il personale docente provvederà a telefonare immediatamente al pronto soccorso o al medico di base presente nella località.

L'insegnante dell'alunno infortunato, in ogni caso, è tenuto precauzionalmente a compilare la denuncia di infortunio circostanziata e a consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno stesso dell'evento o il successivo.

Art.8 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.

La somministrazione dei farmaci è regolamentata dalle ["Linee guida"](#) del 25.11.2005, emanate dal Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute.

Vanno pertanto rispettati i seguenti passaggi procedurali che coinvolgono ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- la famiglia e/o gli esercenti la patria potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente, personale docente e ATA;
- servizi sanitari: medici di base e le ASL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di integrazione scolastica e formativa dell'alunno/a.

Circa la necessità di provvedere alla somministrazione di farmaci ad alunni nel corso dell'orario scolastico si può caratterizzare come:

- prevista nel contesto di una patologia "cronica" nota controllata, appunto tramite la somministrazione di detti farmaci;
- emergenziale, cioè come intervento "salvavita" per correggere una situazione completamente imprevista o sfuggita al controllo ordinario di una patologia.

Tipologia "a"

Il sussistere delle condizioni per cui si rende necessaria la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico deve essere definita dal Pediatra o dal Medico di Medicina generale (o dal Medico di fiducia), secondo i seguenti criteri:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile ed indifferibile in orario compreso nel normale orario di frequenza scolastica dello studente/paziente;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'orario, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione (e di conservazione del farmaco);
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Procedura

I genitori presentano una formale richiesta di somministrazione di farmaci, allegando la prescrizione del Pediatra o del Medico, al Dirigente Scolastico dell'Istituto che ospita l'alunno (vedi allegati)

Il Dirigente Scolastico valuta (secondo l'art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta (disponibilità: del personale, dei sistemi di conservazione del farmaco, di un locale adatto alla somministrazione in condizioni igienicamente corrette) e chiede all'ASL (Settore territorialmente competente del Dipartimento di Prevenzione Medica) una dichiarazione di idoneità per erogare la prestazione richiesta (vedi art. 2 della nota ministeriale). La dichiarazione di idoneità dell'ASL riguarderà quindi il possesso dei requisiti strutturali dell'Istituto scolastico.

Si ricorda che la somministrazione di farmaci per la patologia diabetica è attualmente regolata da un protocollo, nel rispetto della normativa specifica regionale e che, nei casi estremi e rarissimi di situazioni gravi dal punto di vista clinico e/o sociale, l'ASL può attivare una forma di assistenza domiciliare integrata (con accesso di personale infermieristico presso l'Istituto scolastico), secondo i protocolli attualmente in vigore presso l'ASL ed a seguito di specifica istruttoria autorizzativa che il Dirigente Scolastico dovrà attivare direttamente e personalmente con il Responsabile del citato Settore di Prevenzione territorialmente competente.

Il Dirigente:

- comunica ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale le modalità organizzative per la relativa somministrazione e conservazione;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati per la somministrazione.

Solo dopo questi passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

Qualora non siano presenti locali idonei e non vi sia alcuna possibilità o non vi siano i requisiti professionali, il Dirigente può provvedere all'attivazione di collaborazioni formalizzate mediante accordi e/o convenzioni, con enti locali o associazioni di volontariato.

Tipologia "b"

Per tutte le situazioni di emergenza (art. 5 della nota ministeriale) si conferma la

prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario di Urgenza ed Emergenza - 118. Occorre comunque sottolineare che esiste un obbligo di assistenza per tutte le situazioni che implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde dalle competenze professionali o dal ruolo istituzionale svolto.

Art.9 – CRITERI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola e vengono effettuate per esigenze didattiche connesse ai programmi di insegnamento, alla programmazione didattica e alla realizzazione del P.O.F. La loro gestione rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità delle istituzioni scolastiche che in accordo con il Consiglio di Istituto approva i seguenti criteri:

Tipologie

- e) uscite sul territorio: si intendono quelle comprese nelle ore di lezione ed effettuate all'interno dei confini del comune;
- f) visite guidate: attività che si svolgono in una sola giornata, in orario scolastico, presso località di interesse storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali, ecc;
- g) viaggi di istruzione: attività che si svolgono in una o più giornate, comunque oltre l'orario scolastico;
- h) partecipazioni ad attività concorsuali e/o competitive in genere (artistiche, sportive, ecc.), la durata è vincolata alle esigenze dell'attività da svolgersi.

Le Visite guidate e i Viaggi d'istruzione rientrano nella programmazione educativo - didattica in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento. Le mete delle Visite guidate e dei Viaggi d'istruzione saranno quindi scelte ed inserite nel piano annuale, dal Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

Durata e periodo di effettuazione

I viaggi di istruzione di due o più giorni sono previsti per la classe terza media: il viaggio deve essere finalizzato alla visita di luoghi particolarmente rappresentativi della storia, dell'arte, delle tradizioni culturali delle regioni italiane o europee. Per tutte le altre classi dell'istituto comprensivo è previsto il viaggio di istruzione di un giorno. I viaggi di istruzione di più giorni si potranno effettuare, su valutazione del Consiglio di Classe, anche in altri anni di corso. Sono previsti anche per le classi 4^a o 5^a della scuola primaria, su proposta del Consiglio di Interclasse.

Costo

Alle famiglie non possono essere richieste quote di partecipazione particolarmente rilevanti o, comunque, di entità tale da determinare discriminazioni. Per eventuali casi di indigenza, l'Istituto provvede mediante apposito stanziamento previsto nel Programma Annuale.

Sarà cura della famiglia interessata avanzare richiesta in tal senso al Dirigente Scolastico che valuterà caso per caso per stabilire la quota percentuale di contributo da richiedere all'alunno.

Autorizzazioni

È obbligatorio che i docenti promotori della Visita o del Viaggio acquisiscano il consenso scritto dei genitori naturali o affidatari tramite apposita richiesta di autorizzazione. Attraverso lo stesso modulo le famiglie vengono debitamente informate sui costi e sulle finalità delle iniziative avvallate dagli Organi Collegiali d'Istituto.

Docenti accompagnatori

Gli alunni dell' Istituto saranno accompagnati:

- Dai docenti di classe/interclasse/intersezione per uscite sul territorio (biblioteca, teatro, ecc.) in un rapporto di 1 a 15.
- Da docenti di classe per le visite o viaggi fuori dal territorio del comune.

I ragazzi dell'Istituto si avvarranno di un docente accompagnatore ogni 15 allievi. Per gli alunni diversamente abili, se necessario, sarà prevista la vigilanza del docente di sostegno/assistente ad personam, e/o, in casi di grave disagio, del genitore.

Eccezionalmente possono partecipare, con funzione di accompagnatori, anche i collaboratori scolastici, i quali non si sostituiscono ai docenti.

Per le uscite sul territorio è predisposta un'unica autorizzazione annuale da distribuire agli alunni ad inizio anno scolastico. Sarà cura del docente promotore darne comunque comunicazione di volta in volta alle famiglie tramite diario e consegnare le autorizzazioni in segreteria con almeno 5 gg. di anticipo.

Proposta/e di uscita

La proposta viene avanzata dal docente promotore nel consiglio di classe/interclasse/intersezione e inserita nella programmazione annuale della classe.

Procedura organizzativa di inizio anno

Nei Consigli di classe/interclasse/intersezione d'inizio d'anno sarà definito il piano dettagliato delle proposte.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver controllato la completezza dei dati ed essersi accertato della rispondenza delle iniziative ai criteri sopra citati, avvia una trattativa privata limitatamente alle attività che richiedono l'uso di mezzi di trasporto privato.

La Giunta Esecutiva si incarica di:

- acquisire i preventivi pervenuti;
- produrre il prospetto comparativo delle offerte.

Nelle more tra l'inizio dell'anno scolastico e l'approvazione del piano generale d'Istituto il Dirigente potrà autorizzare l'effettuazione di visite e viaggi nel rispetto dei criteri di cui alla presente delibera.

Relazione finale. È compito del docente responsabile e dovrà contenere anche indicazioni su eventuali inconvenienti verificatisi nel corso della Visita/Viaggio.

Patto di Corresponsabilità viaggi di istruzione e cause di esclusione degli alunni

I viaggi di istruzione che prevedono almeno un pernottamento sono condizionati alla firma di un apposito Patto di Corresponsabilità istituto/alunno/famiglie.

È esclusa la partecipazione a visite e viaggi di istruzione degli alunni che hanno riportato al primo quadrimestre dell'anno scolastico un voto di condotta NON sufficiente.

È facoltà del Consiglio di classe/interclasse derogare a questa restrizione nel caso in cui

l'alunno dimostrasse un ravvedimento della propria condotta nei mesi successivi.

Art.10 – REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche.

Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire un corretto comportamento.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

- a) è vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e qualunque altro dispositivo elettronico durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...);
- k) tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all'interno del monte ore, a discrezione dell'insegnante può essere autorizzato l'uso di dispositivi di ascolto musicale laddove non si configuri come penalizzante dell'attività disciplinare specifica;
- l) durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante l'uso del proprio telefono cellulare, dietro autorizzazione del docente, o mediante il telefono dell'ufficio di presidenza e/o di segreteria amministrativa o tramite telefono in custodia ai collaboratori scolastici;
- m) il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto;
- n) i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza;
- o) si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso. Nei casi di viaggi di istruzione fuori dal territorio regionale, gli alunni dovranno consegnare il cellulare ai docenti accompagnatori la sera prima della cena. La riconsegna avverrà la mattina seguente a colazione;
- p) eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.

Nota bene: si ricorda che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o mms – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe (da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi) che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione – laddove necessaria - da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei, ecc ...) può configurarsi come infrazione.

Sanzioni

A coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, privi dell’indispensabile autorizzazione del docente, i cellulari e/o dispositivi elettronici la Scuola è tenuta a erogare le seguenti sanzioni ispirate al criterio della gradualità:

- a) prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (custodia in presidenza) e, entro le 24 ore, consegna ai genitori dell’alunno della scheda SIM e del cellulare, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente. Qualora l’alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall’alunno stesso;
- k) qualora l’alunno dovesse incorrere per la seconda volta, nel corso dello stesso anno scolastico, nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del cellulare e/o del dispositivo elettronico ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l’obbligo di frequenza. La sanzione potrà essere commutata nello svolgimento di attività “riparatorie” di rilevanza sociale o di interesse generale per la comunità stabilite dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe.

Art 11 – REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Normativa sul divieto di fumo nelle scuole

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004; - Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016.

Si informa che il divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche".

Finalità

L'Istituto Comprensivo "Monsignor Saba" coopera con la famiglia perché gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con finalità non coercitiva bensì educativa e si prefigge di:

- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa di questo istituto;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Locali e aree soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali/plessi dell'Istituto, e a tutti gli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici. In tali locali e aree esterne son o apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

È facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14 dicembre 1995 e dell'Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004. È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. I soggetti preposti al controllo, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione

amministrativa.

Sanzioni

Così come stabilito dall'articolo 7 L. 584/1975, modificato dall'articolo 52 comma 20 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, dalla L. 311/04 articolo 189 e dall'articolo 10 L. 689/1981, dall'articolo 96 D. Lgs 507/1999, e successive modificazioni, tutti i trasgressori, siano essi studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che, in base all'articolo 1 comma 189 della Legge 311/2004, è compresa fra € 27,50 ed € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di

lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200. Coloro che non osservino il divieto nei locali e negli spazi dove è vietato fumare, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, e successive modificazioni, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a € 55. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo). A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso gli Uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo in via Buscaglia.

Rapporti e scritti difensivi

In conformità a quanto previsto dai punti 8, 9 e 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004, trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente Scolastico sentito il responsabile preposto all'applicazione del divieto che ha accertato la violazione, presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o

notifiche, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 689 del 1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art.12 – ABBIGLIAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO IN ISTITUTO

E' necessario indossare un abbigliamento decoroso e dignitoso, consono all'ambiente scolastico e all'attività che in esso si realizza. Pertanto non saranno ammessi studenti con abiti inadeguati quali shorts, top o abiti scollati, pantaloni dalla vita troppo bassa, pantaloni tipo stracciati, gonne troppo corte, magliette corte e/o scollate, pantaloncini corti e/ o al ginocchio, canottiere, ciabatte e cappello in classe.

Tutti gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Tutti i locali della scuola, ivi compresi le aule, i laboratori, i bagni, i cortili, dovranno essere rispettati e utilizzati secondo norme di comportamento civile, evitando di: sporcare volutamente gli spazi e gli arredi, scrivere sui banchi e gettare cartacce e rifiuti alla rinfusa, senza alcuna attenzione per la raccolta differenziata.

Ogni studente è corresponsabile, insieme con i compagni, della pulizia della propria aula e degli spazi comuni utilizzati. Tutti sono tenuti a riordinare i locali utilizzati alla fine delle attività, secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici.

La violazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto può comportare l'attribuzione di sanzioni disciplinari e di misure di ripristino, da parte degli alunni, dei danni ai locali e alle attrezzature e agli ambienti comuni sporcati intenzionalmente.

La spesa dei lavori di ripristino degli spazi sarà addebitata a tutti gli alunni delle classi che li utilizzano.

La violazione, inoltre, va ad incidere sulla determinazione della valutazione quadrimestrale del comportamento.

Art.13 – INTRODUZIONE ANIMALI

Può essere consentita l'introduzione di animali a scuola solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dietro specifica approvazione del relativo progetto didattico da parte dei docenti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

Art.14 – CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI

L'uso dei locali scolastici può essere concesso ad Enti ed Associazioni che ne facciano

richiesta alla scuola solo in orario extrascolastico per finalità formative, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto.

Art.15 – ACCESSO AGLI ESTRANEI

Durante le ore di lezione è vietato l'accesso agli estranei non autorizzati nei locali scolastici; i rappresentanti delle case editrici possono incontrare i docenti solo al di fuori dell'orario di servizio ed in giorni stabiliti. Il personale non docente con qualifica di

collaboratore scolastico è tenuto alla scrupolosa osservanza di tali disposizioni e non sono consentite deroghe.

Art.16 – IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

E' finalizzato a definire e condividere diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire una relazione di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli alunni verso il successo scolastico.

Per i singoli patti educativi (Infanzia, Primaria e Secondaria) si rimanda all'Area del sito web Regolamenti.

Art. 17 - CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA E GENITORI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ E FESTEGGIAMENTI.

È invalsa nelle scuole di ogni ordine e grado l'abitudine di organizzare, in determinati periodi dell'anno, in occasione delle festività o ricorrenze più importanti, dei festeggiamenti durante i quali sono talvolta coinvolti anche i genitori degli alunni interessati. L'ampia casistica legata al festeggiamento di ogni genere richiama, anzitutto, **l'istituto della vigilanza** sui minori che in tali occasioni, più che in altre, devono essere vigilati con estrema diligenza. Il problema che si pone è, dunque, di carattere *organizzativo e regolativo e non può essere lasciato per nessun motivo alle libere e discrezionali iniziative di docenti e genitori e deve essere disciplinato al fine di rispettare norme generali di condotta all'interno dell'Istituzione scolastica*. L'organizzazione strumentale di tali tipologie di attività ricade, infatti, a pieno titolo all'interno delle funzioni spettanti al **Consiglio di Istituto**, organo che, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. N. 297 del 1994, è deputato alla definizione degli indirizzi generali, alla programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare, alla vigilanza degli alunni, giacché alle sue competenze è rimessa l'adozione del regolamento dell'istituto. Si procederà, dunque, a stabilire le modalità di organizzazione e co-partecipazione dei genitori e per quest'ultimi saranno determinate espressamente le modalità della loro presenza o esclusione, motivando opportunamente le ragioni delle decisioni. Nell'ambito di tali eventi sono disciplinati:

- **gli alimenti che si consumeranno durante i festeggiamenti**
- **la vigilanza, in caso di ammissione alla partecipazione dei genitori.**

Autorizzazione all'utilizzo di cibi a scuola Per introdurre cibi a scuola a qualunque titolo è necessario effettuare richiesta scritta alla Dirigente scolastica.

Durante i festeggiamenti, l'introduzione della tipologia di cibi consentita è esclusivamente di produzione industriale con etichetta che indichi ingredienti e origine. Per una maggiore salvaguardia dell'integrità e della salute dei soggetti minori non è consentito l'utilizzo dei cibi preparati in casa, preferendo, al contrario, quelli industriali per le seguenti motivazioni:

garantire la sicurezza alimentare; evitare che cibi prodotti a casa possano causare allergie, intossicazioni, intolleranze o essere contaminati.

Si autorizzano solo cibi dei quali è sicura e certa la provenienza.

Il sistema della vigilanza durante i festeggiamenti

La *vigilanza* dei minori durante i festeggiamenti, se i genitori sono ammessi a partecipare, determina un *nesso di corresponsabilità* in quanto si tratta di minori posti sotto la vigilanza di adulti. Ai sensi dell'art.2048 c.c. gli insegnanti all'interno del loro obbligo di servizio sono ritenuti contrattualmente responsabili dell'incolumità degli alunni, parimenti i genitori sono responsabili dell'educazione impartita ai figli e a maggior ragione quando questi ultimi sono posti sotto la sfera della loro vigilanza.

In merito al dovere di vigilanza, grava anche il peso delle disposizioni organizzative del dirigente (emanate con la Direttiva ai docenti per l'anno scolastico) e tutte le disposizioni ad hoc contenute nel Regolamento sulla Vigilanza in vigore nell'Istituto Comprensivo di Elmas L'alimentazione nella scuola implica attenzione ai temi connessi alla salute e alla sicurezza:

- il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;**
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;**
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.**

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo comunitario, occorre precisare che l'introduzione nell'Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa la dovuta attenzione a non incorrere in sanzioni per inosservanza delle recenti normative alimentari.

Pertanto, in considerazione del fatto che è indispensabile tutelare i minori e gli insegnanti e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:

- il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia;*
- non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma.*

I cibi opportunamente controllati a tutela della salute degli allievi sono solo quelli forniti dalla ditta di refezione incaricata del servizio e distribuiti dal personale formato allo scopo (v. piano HACCP).

È escluso, conseguentemente, il consumo di cibi di altra provenienza a Scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio. Il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato e stabilito nella quantità e composizione stabilito dall'ASL.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno. Pertanto, è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma, che evidenzino la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.

Si riconosce comunque il valore educativo dei momenti di festa (associati al consumo di cibo in comunità) e si recepiscono le istanze delle famiglie attraverso momenti di convivialità connessi all'organizzazione di feste esclusivamente in occasione di ricorrenze a cadenza annuale, **ma con cibo preparato industrialmente e sicuro** quali: avvio d'anno scolastico, festività e festa di fine anno che possono aver luogo anche alla presenza delle famiglie degli alunni (previa richiesta alla Dirigente scolastica ed autorizzazione da parte

della stessa).

Nell'ottica della prevenzione e della sicurezza, tutti i genitori debbono segnalare tempestivamente in segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo.

Si dispone, inoltre, il divieto di distribuire caramelle.

Le "Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica" del Ministero della Salute invitano a facilitare, sin dall'infanzia, l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. Il diritto dei bambini ad avere un'alimentazione idonea al raggiungimento del massimo della salute ottenibile è sancito anche dalla "Convenzione dei diritti dell'infanzia", adottata dall'Onu nel 1989. Obiettivi raggiungibili con facili accorgimenti, buon senso, senza estremismi salutistici che limitino la comunanza e l'interrelazione da un lato e senza il rischio che comportamenti inidonei possano causare danni alla salute degli allievi.

Motivazioni del divieto di utilizzo di alimenti preparati in caso in occasione delle ricorrenze e/o festeggiamenti:

- *gli alimenti e le bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni;*
- *non sono forniti di etichetta che identifichi la composizione dell'alimento, il loro valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza;*
- *non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti.*

Quindi, in caso di festeggiamenti in classe, autorizzati dall'insegnante e dalla dirigente scolastica, i prodotti alimentari devono essere:

- prodotti in stabilimenti registrati,
- presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta.

Gli alimenti preparati in casa possono essere destinati solo all'uso personale degli alunni che li hanno portati.

Art. 18 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la [Legge 29 maggio 2017 n. 71](#) recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**" in vigore dal 18.06.2017.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento:

Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno va inquadrato

all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che caratterizzano la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione, poiché, spesso, abbandonati a sé stessi e privi dei necessari punti di riferimento. Insomma,

soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber-bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter... e l'uso di telefoni cellulari.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, stante il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile
- dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre

scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyber bullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;*
- *l'intenzione di nuocere;*
- *l'isolamento della vittima.*

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.